

# REGOLAMENTO PER LE STRUTTURE TERRITORIALI (DELEGATI REGIONALI) DELLA FINP

---

## **Art.1 – Finalità**

Il presente regolamento disciplina i compiti, le responsabilità e le facoltà attribuite ai Delegati Regionali della FINP, al fine di garantire un'efficace presenza organizzativa sul territorio e favorire la promozione dell'attività sportiva paralimpica locale, in coerenza con i principi e gli scopi statutari della Federazione.

## **Art.2 - Riconoscimento e Nomina**

1. I Delegati Regionali sono nominati dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera m) dello Statuto FINP.
2. La durata dell'incarico coincide con il quadriennio paralimpico.

## **Art. 3 - Competenze Generali**

1. I Delegati Regionali rappresentano la FINP sul territorio di competenza e sono responsabili della promozione, organizzazione e coordinamento dell'attività sportiva locale.
2. Coordinano le relazioni con le società affiliate, gli enti locali, le scuole, i gruppi sportivi e ogni altro soggetto pubblico o privato operante nel territorio regionale.

## **Art. 4 - Autonomia Operativa**

1. I Delegati Regionali possono proporre e, previo visto e autorizzazione della Segreteria Generale della FINP, sottoscrivere:

- Convenzioni territoriali con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, impianti sportivi o altri soggetti per lo sviluppo dell'attività federale;

- Accordi di sponsorizzazione di livello territoriale, vincolati all'utilizzo delle risorse per la promozione dell'attività sportiva locale e la crescita della base federale.

2. Gli atti devono essere trasmessi preventivamente alla Segreteria Generale della FINP per verifica di conformità statutaria e regolamentare. L'assenza di riscontro entro 15 giorni equivale ad autorizzazione.

#### **Art. 5 - Potere di Firma**

1. Ai Delegati Regionali è riconosciuto potere di firma su atti e documenti riguardanti la programmazione e la gestione dell'attività locale, nei limiti delle deleghe ricevute.
2. Tali atti sono validi solo se coerenti con le disposizioni statutarie, regolamentari e programmatiche della FINP e non devono determinare obbligazioni giuridiche o patrimoniali per la Federazione senza espressa autorizzazione del Consiglio Federale.

#### **Art. 6 - Sponsorizzazioni e Marchio**

1. I Delegati possono stipulare accordi con sponsor regionali, a condizione che:

- Non vi sia sovrapposizione o conflitto con sponsor nazionali della FINP;
- L'uso del logo e del nome della FINP sia preventivamente autorizzato dalla Segreteria Generale;
- Gli sponsor locali siano coerenti con i valori etici e istituzionali della Federazione.

#### **Art. 7 - Obblighi di Relazione**

1. I Delegati devono presentare una relazione annuale al Consiglio Federale circa:

- Le attività svolte;
- I rapporti stipulati;
- I fondi raccolti e il loro utilizzo attraverso le modalità federali;
- Le eventuali criticità riscontrate.

### **Art. 8 - Vigilanza e Revoca**

1. Il Consiglio Federale, tramite la Segreteria Generale, esercita attività di vigilanza sull'operato dei Delegati Regionali.
2. In caso di mancato rispetto del presente regolamento o inattività, il Consiglio può procedere alla revoca della nomina.

### **Art. 9 – Corsi di Formazione**

1. il delegato regionale indice e organizza con la FINP Nazionale i corsi di Formazione.
2. si avvale degli strumenti, dei regolamenti, delle linee guida e della struttura federale per il raggiungimento dell'obiettivo.
3. propone i docenti previo invio titoli e curriculum se di tipo esterno al Responsabile Nazionale in materia.
4. il delegato non può indicare i membri della commissione di esami del corso ciò per evitare ogni qualsivoglia influenza e garantire il più possibile l'imparzialità della valutazione finale del discente.